

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI
per la conclusione dei procedimenti amm.vi e per l'individuazione delle unità
organizzative responsabili del procedimento.

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la determinazione dei termini - non al-
trimenti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento - per
l'adozione dei provvedimenti espressi, di cui all'art. 2 della Legge 7.8.90
n. 241, nonché l'individuazione delle unità organizzative titolari della rela-
tiva istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'ado-
zione del provvedimento finale, di cui al successivo articolo 4 della legge 241/90;

2. Sono compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento unica-
mente i procedimenti, che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che deb-
bono essere iniziati d'ufficio per obbligo di legge o di regolamento e che in-
cidono su situazioni giuridiche soggettive di terzi ed esclusivamente nei casi
in cui l'Amministrazione Comunale non si ponga, nei confronti di terzi, in
condizioni di parità.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale sia posta sul piede di parità
con il cittadino, (es. campo contrattuale ecc.), varranno a tutela del cittadi-
no le normali disposizioni di legge a tutela dei privati.

ARTICOLO 2

Termine per la conclusione del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento, conseguente ad istanza di
parte, decorre dalla data di assunzione al protocollo del Comune della domanda.
Qualora il procedimento abbia inizio d'ufficio, il termine decorre dalla data
di esecutività dell'eventuale deliberazione ovvero dalla data di assunzione
dell'atto formale di iniziativa da parte degli organi competenti. Il termine de-
corre però unicamente dopo la verifica della completezza formale della documen-
tazione. La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi da parte della
Amministrazione Comunale, sospende il decorso del tempo.

2. I termini, di cui al precedente comma, nonché la individuazione delle unità
organizzative, cui è affidato il compito dell'istruttoria procedimentale, dello
svolgimento delle relative fasi e dell'adozione del provvedimento finale, sono
determinati nell'allegato al presente regolamento, avuto riguardo alla natura ed
alla complessità dei singoli procedimenti.

3. Qualora per la conclusione del procedimento, non sia stato previsto un termi-
ne specifico né nell'allegato al presente regolamento né in specifiche disposi-
zioni di legge né in ulteriori regolamenti, il termine deve intendersi di 30 gior-
ni.

4. I termini rimangono sospesi:

a) nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo o debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di altri enti o organismi, per il tempo indicato, rispettivamente, nel comma 1 dell'art. 16 e nel comma 1 dell'art. 17 della Legge 7.8.1990 n. 241, ovvero sino a che non pervengano i pareri o le valutazioni delle amministrazioni interessate preposte alla tutela ambientale, storico-artistica, paesaggistico-territoriale, della salute dei cittadini e della tutela del lavoratore sul luogo di lavoro, nonché le risultanze degli esperimenti e degli accertamenti dei limiti e dei contingentamenti richiesti dall'art. 19, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241, per il rilascio degli atti di assenso dell'Amministrazione all'esercizio di attività private;

b) per il tempo necessario all'adozione di atti ed alla acquisizione di documenti di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), che debbano essere recepiti in relazione al singolo procedimento;

c) per il tempo necessario alla acquisizione dei documenti, nonché dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio - ovvero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15 - richiesti alle parti, che hanno prodotto l'istanza, da cui ha avuto inizio il procedimento o, comunque interessate al procedimento medesimo;

d) durante il periodo compreso tra il 1° Agosto e 31 Agosto di ogni anno;

5. I termini, di cui al presente regolamento, possono essere prorogati per non oltre 120 giorni, dagli organi competenti e con atto motivato, da comunicare agli interessati, solo in presenza di obiettivi interessi pubblici.

6. Ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge 19.3.1990 n. 55, è comunque, vietata l'adozione di un provvedimento, in difetto dell'acquisizione della certificazione antimafia, nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 3

Responsabili del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, come individuato dall'allegato al presente Regolamento, cui sono attribuiti i compiti di cui all'art. 2, comma 2, ha le responsabilità dell'istruttoria e delle singole fasi procedurali per addivenire all'adozione del provvedimento finale da parte del competente organo.

2. Il responsabile del procedimento, come individuato dall'allegato al presente regolamento, dà immediata comunicazione dell'avvio dello stesso ai soggetti, di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, con le indicazioni e le modalità, di cui all'art. 8 della predetta legge. Ove la comunicazione personale, in ragione del numero dei destinatari, non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi, di cui al comma 2 del-

l'articolo 8 della legge 7.8.1990 n. 241, sono resi noti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o altra forma di pubblicità idonea.

ARTICOLO 4 Esclusioni

1. Salvo i casi previsti dalla legge, le disposizioni, di cui al presente regolamento, non si applicano alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e alla attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di cui al regolamento approvato con deliberazioni consiliari n. 68/89 e n. 83/90 esecutive ai sensi di legge.
2. Le disposizioni, di cui al presente regolamento, non si applicano, altre si ai seguenti procedimenti:
 - a) a quelli tributari;
 - b) a quelli per l'esercizio di attività di polizia amministrativa e giudiziaria;
 - c) a quelli per l'esercizio delle funzioni prettamente politiche o, comunque, connesse all'espletamento del mandato amministrativo e all'organizzazione e funzionamento degli organi deliberativi dell'Amministrazione, fatta salva l'osservanza dei termini previsti dalla legge e dallo Statuto;
 - d) a quelli i cui termini sono determinati da leggi e regolamenti;
 - e) a quelli preordinati a provvedimenti, nei confronti dei quali si applicano le disposizioni in materia di silenzio-assenso o di semplice comunicazione di inizio di attività privata;
 - f) a quelli aventi ad oggetto attività negoziali di diritto privato della Pubblica Amministrazione, in cui le parti contraenti si trovano in condizioni di parità..

ARTICOLO 5 Contenuti della Comunicazione

Il Comune nel dare comunicazione alle parti del provvedimento adottato, deve indicare nello stesso, il termine e l'autorità alla quale si può eventualmente ricorrere.
